

ALLEGATI

**REGOLAMENTI**

**REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO**

Delibera del Consiglio d'Istituto n 3 del 25/11/2015

**Art. 1 Missione del De Fazio**

Il De Fazio intende formare cittadini liberi, dotati di personalità equilibrata ed autonoma, capaci di operare nella società con senso di solidarietà e di responsabilità e forniti di specifiche competenze professionali.

**Art. 2 Comunicazioni tra scuola e famiglia**

Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia avvengono tramite:

- ✓ Registro elettronico e sul sito.
- ✓ Sito
- ✓ Sms
- ✓ Comunicazioni postali
- ✓ Libretto dello studente
- ✓ Incontri scuola-famiglia
- ✓ Ricevimento settimanale

**Art. 3 Manifestazioni studentesche e/o assenze collettive**

In caso di partecipazione a manifestazioni, il genitore dello studente, per consentire la riammissione in classe del figlio dovrà presentare il giorno dopo l'assenza una dichiarazione firmata che attesti di essere a conoscenza della partecipazione del figlio/a alla manifestazione. È garantito agli studenti che non intendono aderire a manifestazioni il funzionamento della Scuola.

In caso di assenza collettiva di una classe del BIENNIO, il giorno successivo, gli studenti, per essere riammessi, dovranno essere accompagnati dai genitori.

Per le classi del TRIENNIO, è facoltà del Dirigente disporre che gli studenti siano accompagnati dai genitori in caso di ripetute assenze.

**Art. 4 Reiterazione dei comportamenti negligenti**

Dopo il quinto giorno di assenza consecutivo o in caso di assenze e ritardi troppo frequenti il Coordinatore di Classe è tenuto ad informare, tramite l'ufficio di segreteria, la famiglia dello studente. Successivamente, può disporre per l'intero anno il divieto di entrata in ritardo oppure di uscita anticipata annotandolo sul registro elettronico.

**Art. 5 Uscite anticipate**

La presenza di pochi alunni in classe non è mai motivo sufficiente per richiedere uscite anticipate.

Non sono consentite deroghe, se non in presenza di certificazioni mediche, riguardo l'uscita dalla classe in orario di lezione.

L'entrata posticipata e l'uscita anticipata della classe per esigenze organizzative è comunicata con preavviso alla famiglia attraverso apposita circolare e/o SMS.

**Art. 6 Accesso vietato agli estranei nell'istituto**

Al di fuori delle attività programmate per nessun motivo enti, associazioni o persone non autorizzate dalla Dirigenza possono recarsi in classe durante lo svolgimento delle lezioni. Gli estranei non possono sostare nei locali della scuola.

#### **Art. 7 Comitato studentesco**

I rappresentanti degli studenti regolarmente eletti nei Consigli di Classe costituiscono il Comitato Studentesco d'Istituto. Analoghi organismi possono essere costituiti anche dai genitori.

Il Comitato Studentesco e quello dei genitori, se regolarmente costituiti, comunicano per iscritto al Dirigente Scolastico e al Consiglio d'Istituto il loro regolamento e le decisioni adottate per il previsto parere.

#### **Art. 8 Divieto di fumo**

Non è consentito assolutamente fumare nei locali della Scuola e nelle pertinenze come da Decreto Legge n.104 del 12.09.2013 art. 4. Si rimanda al regolamento all'uopo stilato.

#### **Art. 9 Assemblee di classe**

Le assemblee di classe saranno autorizzate, sulla scorta di un calendario generale, dal Coordinatore di Classe, con almeno tre giorni di anticipo, con annotazione specifica sul registro elettronico. Le assemblee di Istituto saranno autorizzate dal Dirigente.

I docenti in servizio durante le assemblee di classe sono tenuti a verificare che le stesse abbiano uno svolgimento corretto e democratico e sospenderle in caso contrario.

#### **Art. 10 Rispetto ambienti**

Gli arredi e tutte le altre strutture della scuola, servizi compresi, sono di proprietà della collettività. Qualora si violino o si danneggino beni e/o ambienti scolastici l'autore del danno sarà tenuto al risarcimento. Se non si dovesse scoprire l'autore, il risarcimento sarà a carico di tutta la classe o, nel caso non si potesse risalire alla classe, di tutti gli alunni della scuola.

#### **Art. 11 Infortuni**

Se si subisce un infortunio durante le lezioni di Educazione Fisica o durante le attività scolastiche, si deve tempestivamente informare il docente e la scuola.

#### **Art. 12 Furti**

Nelle aule gli studenti devono portare esclusivamente il materiale didattico necessario. La custodia dei beni personali è compito di ogni studente e la Scuola non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti, sia all'interno che nelle pertinenze dell'Istituto.

#### **Art. 13 Vigilanza durante l'intervallo**

I docenti in servizio che sono tenuti alla sorveglianza degli alunni durante l'intervallo devono rimanere all'interno dell'Istituto e procedere celermente all'eventuale cambio in altra classe secondo l'orario stabilito.

#### **Art. 14 Divieto dell'uso dei telefoni cellulari e degli SMARTPHONE**

E' vietato in classe l'uso improprio dei telefoni cellulari e degli SMARTPHONE: i contravventori saranno puniti con il sequestro dell'apparecchio, che verrà consegnato alla Dirigenza e restituito ad un genitore o a chi ne fa le veci. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto con le circolari ministeriali n. 362 del 25 agosto 1998 e n. 30 del 15 marzo 2007 e con la direttiva MIUR n. 104 del 30 novembre 2007.

#### **Art. 15 Diffusione di immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o MMS.**

1. **PREMESSA.** Ai sensi della normativa vigente, la raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni all'interno delle scuole deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati; l'immagine altrui può essere utilizzata esclusivamente nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento giuridico.

2. **INFORMAZIONE E CONSENSO.** Il codice per la protezione dei dati personali prevede gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell'interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici. L'inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.

3. **VIOLAZIONE DELLA PRIVACY.** Gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. E' vietato diffondere indebitamente, tramite internet o attraverso scambi reciproci di MMS, ed all' insaputa degli interessati, immagini e conversazioni delle persone che operano all'interno della comunità scolastica.

L'utilizzo improprio dei videofonini da parte degli studenti costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare, punita con la sospensione dalle lezioni per trenta giorni.

Nel caso di pubblica diffusione su internet di "apprezzamenti" irrispettosi nei confronti del Dirigente, dei docenti e di altro personale della scuola, l'autore sarà sospeso dalle lezioni dal Consiglio di Istituto per un periodo di trenta giorni ed escluso da qualsiasi attività integrativa.

## REGOLAMENTO VIAGGI

Delibera del Consiglio d'Istituto n 3 del 25/11/2015

1) I viaggi promuovono negli alunni un accrescimento culturale e/o professionale.

2) La commissione viaggi propone gli itinerari, la durata e il periodo tenendo conto delle attività didattiche.

3) Ai viaggi possono partecipare soltanto gli alunni corretti e responsabili.

4) Il Dirigente, previa disponibilità, individua il referente e i docenti accompagnatori, che hanno l'obbligo di assicurare una scrupolosa vigilanza degli studenti.

5) La Commissione Viaggi deve presentare in segreteria i seguenti documenti:

- elenco nominativo alunni partecipanti;
- dichiarazione di consenso delle famiglie;
- elenco nominativo accompagnatori (1/15 alunni) e dichiarazioni sottoscritte con l'obbligo della vigilanza;
- preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con indicazione delle quote poste a carico degli alunni e della scuola;
- programma del viaggio.

- 6) I viaggi sono organizzati per gruppi. Ogni gruppo può avere al massimo 55 partecipanti, accompagnatori compresi. Nello stesso periodo in un albergo di medie dimensioni non può soggiornare più di un gruppo; in una città non possono recarsi più di due gruppi, che comunque effettuano itinerari diversi.
- 7) Potrà essere consentita anche la partecipazione di genitori degli alunni, senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto.
- 8) Nell'invito di gara dovrà essere specificato l'itinerario e la quota massima per ciascuno alunno.
- 9) Ciascun alunno partecipante, prima della partenza, dovrà versare una caparra a titolo precauzionale per eventuali danni. Tale somma sarà restituita al ritorno qualora sia rimasta inutilizzata.
- 10) Le disposizioni del presente regolamento annullano tutte le precedenti e sono valide a tempo indeterminato.

# **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA**

Delibera del Consiglio d'Istituto n 3 del 25/11/2015

## **Art. 1 Riferimenti normativi**

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/1 0/1 976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

## **Art. 2 - FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e si prefigge di:
  - a) Tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
  - b) Prevenire l'abitudine al fumo;
  - c) Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
  - d) Garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
  - e) Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
  - f) Far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
  - g) Promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e/o l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

### **Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e/o del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e/o ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: studenti, personale docente e/o ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto ITE "V. DE FAZIO".

### **Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei **responsabili preposti**:
  - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.
  - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I **responsabili preposti** al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico.
4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
5. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

7. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

## **Art. 5 SANZIONI**

(Per le Sanzioni e le modalità di pagamento, vedere in particolare le procedure descritte in “Allegato A” e “Allegato F”)

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a €55,00.

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a €2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

## **Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 **entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta)** dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **€55 o €110** in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, **entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.**

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) - **in banca o presso gli Uffici postali** utilizzando il modello **F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo –Istituto Tecnico Economico “V. De Fazio”).

Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

b) - direttamente **presso la Tesoreria Provinciale** competente per territorio;

c) - **presso gli Uffici Postali** tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria

Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. **L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.**

## **Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

### Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.



## **Art. 8 MODALITÀ ORGANIZZATIVE.**

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultino indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni.

## **Art. 9 NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 10 ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

### **ALLEGATI ALLA PROCEDURA:**

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;

Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;

Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto n 3 del 25/11/2015

Lamezia Terme 08.11.2015

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Simona Blandino

**ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.**

Verbale n. .... / (anno)

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali \_\_\_\_\_/area all'aperto di pertinenza della scuola

\_\_\_\_\_ ,  
alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_

funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

ha accertato che il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Alla via \_\_\_\_\_ identificato con \_\_\_\_\_, in servizio presso (se dipendente) \_\_\_\_\_ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto \_\_\_\_\_

(sorpreso nell'atto di fumare nel ....; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.) o in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza; o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, negli ambienti scolastici nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a € .....

si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

#### AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

€55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),

€110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato , da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di CATANZARO;

2. con delega alla propria banca al pagamento;

3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate - in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali - indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Multa e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio..... e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico ITE "V. DE FAZIO").

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e

documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto

---

---

ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Lamezia Terme .....

Al Sig. Prefetto  
della Provincia di CATANZARO  
Piazza Rossi  
88100 - Catanzaro

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. \_\_\_\_\_ responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Simona Blandino

ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI  
RICEVUTA DI VERSAMENTO

Prot. n.

Lamezia Terme .....

Al Sig. Prefetto  
della Provincia di CATANZARO  
Piazza Rossi  
88100 - Catanzaro

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della  
Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data \_\_\_\_\_ è stato redatto, a carico  
di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, verbale di accertamento di  
infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. ....  
del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del  
D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di  
codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Simona Blandino



ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n.

Lamezia Terme .....

Raccomandata AR

Ai Sig.....

genitori dell'alunno .....

Classe .....

Via .....

Città.....

OGGETTO: Processo verbale n..... del .....

Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno ....., il giorno ....., del mese di ....., alle ore .....,

nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via....., Comune di ....., il sottoscritto....., in qualità di responsabile

preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che:

l'alunn .....nat ....a ..... (.....) e residente a

.....(.....), Via ....., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto

.....  
.....  
.....  
.....

(eventualmente)... ed è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

.....  
.....

nei locali dell'istituzione scolastica erano presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata nonché il servizio di vigilanza; inoltre l'istituzione scolastica ha realizzato apposite iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo.

Commina allo/a stess ....una ammenda pari a €.....;

si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

**AVVERTENZA:**

A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di CATANZARO scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

.....

Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Simona Blandino



**ALLEGATO E - NOMINA DI RESPONSABILI PREPOSTI, ACCERTATORI DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Prot. n.

Lamezia Terme .....

A tutto il personale

del'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

“V. DE FAZIO”

Via Leonado da Vinci, Lamezia Terme

Agli studenti

Alle famiglie

All'ALBO ON LINE

Oggetto: Attribuzione funzioni di Responsabile preposto in applicazione della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul "Divieto di fumo".

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici, in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue modifiche, il seguente personale:

piano terra:

piano primo:

piano secondo:

pertinenze esterne:

Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Simona Blandino

## ALLEGATO F - ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato

-Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico ITE “V. DE FAZIO”.

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 –legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €). È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in **banca** o presso gli **uffici postali**, utilizzando il **modello F23**, codice tributo **131T**, causale del versamento “**Infrazione al divieto di fumo nell’ Istituto scolastico ITE “V. DE FAZIO”**;
- presso la **Tesoreria provinciale di Catanzaro** competente per territorio;
- presso gli **uffici postali** tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “**Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico ITE “V. DE FAZIO”**”.

**In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni:**

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l’ammenda da comminare;

- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

#### **In ordine di tempo, i responsabili preposti:**

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*.

Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*.

Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*.